Martedì 15 dicembre 2020

P9_TA(2020)0351

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: principio contabile internazionale 39 e principi internazionali d'informativa finanziaria 4, 7, 9 e 16

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale 39 e i principi internazionali d'informativa finanziaria 4, 7, 9 e 16 (D069602/01 — 2020/2851(RPS))

(2021/C 445/23)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di regolamento della Commissione (D069602/01,

— visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

— visto il parere reso il 26 ottobre 2020 dal comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1606/2002,

— vista la lettera in data 28 ottobre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

— vista la lettera in data 2 dicembre 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2],

— visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2020,

A. considerando che il 27 agosto 2020 l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 39 e ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 4, 7, 9 e 16; che tali modifiche mirano a fornire sgravi di ordine generale in vista della «seconda fase» della sostituzione del tasso interbancario offerto (IBOR); considerando che le modifiche proposte riguardano le conseguenze in termini di informativa finanziaria derivanti dall'effettiva sostituzione dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sulle modifiche degli strumenti finanziari (variazioni di valore) e sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura e prevengono effetti contabili indesiderati sulla valutazione (o eliminazione contabile) degli strumenti finanziari e dei contratti di leasing, nonché l'interruzione delle relazioni di copertura a causa di una sostituzione regolamentare dei tassi di riferimento; che senza le modifiche proposte le società potrebbero dover contabilizzare immediatamente le variazioni di valore nell'utile (perdita) di esercizio, o interrompere le relazioni di copertura anche se non hanno modificato la loro strategia di gestione del rischio; che la Commissione ha esortato l'IASB ad accelerare la pubblicazione delle modifiche proposte affinché l'Unione possa omologarle tempestivamente;

B. considerando che il 14 settembre 2020 il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo;

C. considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici per l'adozione previsti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e afferma che le modifiche proposte eviteranno una possibile interruzione delle relazioni di copertura conseguente alle incertezze connesse alla transizione all'IBOR, di modo che i bilanci redatti conformemente agli IFRS potranno rappresentare correttamente l'impatto della gestione del rischio ed evitare un'indebita volatilità dei profitti e delle perdite;

[1] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

D. considerando che l'IASB ha fissato al 1º gennaio 2021 la data di entrata in vigore delle modifiche, con la possibilità di un'applicazione anticipata; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS e IAS non possono utilizzare per i propri bilanci 2020 il trattamento di cui alle modifiche proposte prima che esse siano state omologate e pubblicate; che le società dell'Unione si troverebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti in altre giurisdizioni qualora non potessero avvalersi degli sgravi previsti dalle modifiche; che le modifiche proposte dovrebbero pertanto essere omologate e pubblicate entro la fine di dicembre del 2020 affinché siano applicabili agli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2021 o anteriormente o successivamente a tale data;

1. dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.